

Pubblicato il 06/05/2019

N. 02413/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00654/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2015, proposto da Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Qualiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

dei provvedimenti, entrambi aventi n. prot. 11275/2014, emessi dal comune di Qualiano, relativi all'esecuzione degli artt. 10 e 11 del regolamento comunale per la telefonia mobile approvato con D.C.C. n. 24 del 23.6.2014, anch'esso impugnato, unitamente agli atti presupposti, connessi o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2019 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. - La società ricorrente ha impugnato le note con cui il Comune di Qualiano ha richiesto di uniformare gli impianti di telefonia mobile alle previsioni del regolamento comunale degli impianti di teleradiocomunicazione, approvato con delibera consiliare n. 24 del 23.06.2014, parimenti impugnato.

Ha premesso:

- di espletare il servizio di comunicazione elettronica in tecnologia GSM - UMTS in qualità di società

licenziataria, da parte del Ministero delle Comunicazioni (D.P.R. 02.12.1994; Delibera AGCom del 14.03.2001, n. 128/01CONS; art. 38 d.lgs n. 259/03);

- di essere pertanto tenuta ad ottemperare all'obbligo di copertura della rete;

- che, con due comunicazioni, entrambe di prot. n. 11275 del 3.10.2014, il Comune le ha richiesto di uniformare gli impianti esistenti, ma non identificati, *“alla normativa di cui al vigente Regolamento comunale per l'installazione, l'esercizio ed il controllo degli impianti di tele radiocomunicazione e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.06.2014”*;

2. – Avverso tali atti ha dedotto la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto plurimi profili.

La ricorrente ha preliminarmente argomentato a sostegno della tempestività del ricorso avverso il regolamento comunale in quanto impugnato unitamente all'atto applicativo.

Ha poi lamentato l'illegittimità del regolamento comunale per essere la tutela della salute pubblica riservata alla disciplina di competenza esclusiva dello Stato, come desumibile dalla l. 36/01. Ha per questo contestato la regolamentazione urbanistica dell'insediamento delle stazioni radio prevista dal regolamento. Ha affermato che, in ogni caso, la concreta individuazione dei siti deve consentire la copertura del servizio pubblico nell'intero territorio comunale.

Ha sostenuto il contrasto delle previsioni (in particolare artt. 6, 8 e 9) del predetto regolamento con il codice delle telecomunicazioni, soprattutto in ordine alle prescrizioni limitative della localizzazione degli impianti e all'aggravio procedimentale contrario alla normativa di settore anche con riferimento alla presentazione del programma annuale delle installazioni. Ha, altresì, censurato il regolamento (artt. 10 e 11) per aver esteso l'applicazione delle relative norme anche agli impianti esistenti e regolarmente autorizzati.

3. - Con il secondo motivo di ricorso ha argomentato sui vizi delle note inviate dal Comune, in applicazione del menzionato regolamento comunale. Avverso le suddette ha dedotto il difetto di istruttoria e motivazione per non avere specificato gli impianti in oggetto della comunicazione e gli adeguamenti ritenuti dal Comune necessari.

4. - L'Amministrazione comunale, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

5. - All'udienza pubblica del 29 aprile 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

6. - Il ricorso è fondato.

7. - Fondato sono le doglianze avverso le previsioni del regolamento comunale nei termini di seguito precisati.

7.1. - Ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 36 del 2001, i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La giurisprudenza ha precisato che tale norma deve essere letta insieme alla previsione dell'articolo 86

comma 3 del d.lgs. 259 del 2003, codice delle comunicazioni elettroniche, per cui detti impianti sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria: ne deriva che devono essere localizzati in modo che sia assicurato un servizio capillare, ed osta, evidentemente a tale fine la previsione di altri siti, diversi da quelli "idonei", nei quali per motivi ambientali o storico artistici non è consentita l'installazione, che si configuri generica (non avendo indicato espressamente e singolarmente le ragioni della tutela di tutte le altre aree escluse) ed eccessiva, in quanto eccezionali devono essere solo i siti non idonei o sensibili e non viceversa.

La potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 è espressione della autonoma e fondamentale competenza comunale alla disciplina dell'uso del territorio purché criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire, od ostacolare ingiustificatamente, l'insediamento degli stessi impianti (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 3282 del 2010); tale potestà può, quindi, tradursi nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale o storico-artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle emissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (Consiglio di Stato sez. VI, sent. n. 1017 del 2007).

Un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate verrebbe, infatti, a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 9414 del 2010; n. 3646 del 15-06-2011).

Le disposizioni del regolamento comunale per l'installazione di impianti di radiotelecomunicazioni, devono quindi considerarsi illegittime quando, come nel caso di specie (art. 6 commi 5 e ss.), - in considerazione del novero dei siti sensibili, individuati con una definizione ampia e generica tale da ricomprendere verosimilmente qualsiasi zona residenziale all'interno del comune - i criteri di localizzazione di fatto impediscono l'installazione degli impianti di telecomunicazione all'interno del centro abitato (cfr. in termini T.A.R. Napoli sez. VII n. 1027/2018; n. 5988/2016).

7.2. - Con riferimento al Piano delle installazioni (artt. 7, 8 e 9), come ritenuto da questo Tribunale (da ultimo Sez. VII, sent. 458 del 30 gennaio 2019), esso «non è di per sé illegittimo "poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell'azione amministrativa l'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni" (Tar Campania, Napoli, Sez. I, sentenze nn. 1708/05, 3559/05). Tuttavia, "non si può subordinare l'installazione degli impianti alla previa

*approvazione del piano (specie laddove non sia previsto un termine per la conclusione del relativo procedimento), perché non si può vanificare la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso)” (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3106/2011). Inoltre, nel caso di specie, ci si riferisce ad un piano che dev'essere predisposto e presentato dal gestore: e, per giurisprudenza costante, “In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, ..., attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune” (tra le più recenti, Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 2051/2018; in senso analogo, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 1166). E la presentazione di un piano programma annuale delle installazioni non rientra tra i documenti previsti dall'All. 13 Modello A». Ne consegue che il regolamento comunale in esame è illegittimo, nella parte in cui esige che il gestore di telefonia mobile presenti il piano programma di implementazione della rete di telefonia mobile come condizione per la validità o l'efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e documentazione diversa da quella prevista dall'all. 13, mod. A D.Lgs. 259/2003.*

7.3. – Il regolamento comunale gravato è, altresì, illegittimo per aver preteso di estendere le relative previsioni anche agli impianti esistenti (artt.10 e 11).

La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel ritenere che la potestà regolamentare dei Comuni in ordine all'introduzione di criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di telefonia mobile di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 36 del 2001, non può essere esercitata nei confronti di impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli permissivi, non essendo ammissibile un'efficacia retroattiva del piano (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II *Quater* sent. 1768 del 30.1.2015; Tar Campania, Napoli, sez. VII, sent. n. 18229 del 2005; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I sent. n. 305 del 2014). In tale senso è costantemente ritenuta illegittima la individuazione delle aree operate dal Comune senza tenere in nessun conto aree già occupate da impianti esistenti.

8. - Dalle considerazioni sopra svolte consegue l'illegittimità anche delle note inviate dal Comune in applicazione del regolamento comunale, peraltro, caratterizzate da evidenti vizi di genericità ed indeterminazione, in quanto prive di qualunque riferimento specifico agli impianti della ricorrente e alle previsioni del regolamento comunale ritenute applicabili.

Come stabilito di recente dalla Sezione in un caso avente ad oggetto analoga nota emessa proprio dal Comune di Qualiano nei confronti di altro operatore di telefonia (sez. VII, sent. 2137/2019), in tali atti manca, infatti, qualunque indicazione:

- degli impianti, dei quali non risultano né l'indirizzo né il foglio di mappa, per i quali s'intende disporre l'adeguamento al nuovo Regolamento comunale per l'installazione, l'esercizio e il controllo degli impianti di teleradiocomunicazione, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 23 giugno 2014;
- delle misure concretamente imposte ai fini dell'adeguamento alla normativa comunale, le quali restano del tutto indeterminate.

Nel caso in esame, l'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra esposte induce il Collegio a prescindere dagli approfondimenti circa i pur plausibili profili di nullità della nota gravata, gravata – rilevabili d'ufficio – in conformità a quanto stabilito con la sentenza sopra menzionata (n. 2137/2019, cit.).

9. – Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con annullamento delle note impugnate e del regolamento comunale per i profili sopra indicati.

10. - Le spese processuali vanno poste a carico del Comune di Qualiano, secondo la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le note n. prot. 11275/2014 e il regolamento comunale per la telefonia mobile approvato con D.C.C. n. 24 del 23.6.2014, nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Qualiano al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, ivi compreso il contributo unificato, se versato e dovuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Cesira Casalanguida**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosalia Maria Rita Messina**

IL SEGRETARIO